

REGOLAMENTO SULLA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DELLO SPORT

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina della composizione e del funzionamento della Consulta Comunale dello Sport (denominata d'ora innanzi C.S.)
2. Il Comune, nello svolgimento delle funzioni istituzionali in materia di sport, si avvale della C.S. che è organismo consultivo dell'Amministrazione in relazione alle attività sviluppate con riferimento al sistema sportivo locale.
3. La C.S. contribuisce alla definizione dei programmi dell'Amministrazione in materia di attività sportive nell'ambito delle scelte programmatiche della stessa, secondo funzioni definite in dettaglio al successivo art. 3.

Art. 2 Composizione della C.S.

1. La C.S. è composta:
 - dall'Assessore allo Sport, come membro di diritto;
 - un rappresentante di ogni Associazione sportiva avente sede in Campagna Lupia iscritta al Registro Comunale nell'apposita sezione;
 - un rappresentante dell'Istituto Scolastico Comprensivo, da questi nominato.
2. La composizione della C.S. è integrata dai rappresentanti delle associazioni e società sportive dilettantistiche che si vengono a costituire nel corso del tempo nell'ambito del territorio comunale.
3. Per ogni soggetto componente della C.S. è formalizzata la rappresentanza mediante un titolare ed un supplente.
4. I soggetti supplenti devono possedere apposito atto di nomina da parte del componente titolare.
5. La C.S. può avvalersi di specifiche competenze esterne, a scopo esclusivo di sola consulenza, senza diritto di voto.

Art. 3 Funzioni della C.S.

1. La C.S. esprime pareri e indicazioni orientative all'Amministrazione in ordine ai provvedimenti che gli Organi e i Responsabili di Servizio assumono in merito a:
 - a. affidamento in gestione degli impianti e degli spazi sportivi;
 - b. regolamentazione per l'utilizzo e la gestione degli impianti e degli spazi sportivi comunali, anche in ordine alle norme comportamentali;
 - c. programmazione e sviluppo delle attività sportive nel territorio comunale;
 - d. assegnazione di contributi ordinari alle associazioni sportive;
 - e. interazioni tra Amministrazione ed associazionismo sportivo e Istituto Scolastico in relazione allo sviluppo dell'attività sportiva.
2. Le indicazioni orientative ed i pareri non sono vincolanti per l'Amministrazione Comunale, che può discostarsene su fondate ragioni. In questo caso si dovrà dare comunicazione al Presidente della C.S.
3. In relazione alle proprie attività istituzionali la C.S. può sviluppare indagini, ricerche e iniziative sperimentali.

Art. 4 Organi della C.S.

1. Sono Organi della C.S.:
 - a) l'Assemblea Generale, ovvero l'insieme dei componenti della C.S. di cui al precedente art. 2, comma 1.
 - b) il Presidente
2. Le sedute dell'Assemblea e delle eventuali Commissioni speciali – di cui all'art. 6 - non sono onerose per l'Amministrazione Comunale e non comportano gettoni di presenza per i componenti.

3. L'Assemblea definisce le linee strategiche da sviluppare nell'ambito dell'attività consultiva in materia di sport riferibile agli interventi posti in essere dall'Amministrazione Comunale, recependo nelle stesse le indicazioni del sistema sportivo locale.

4. Il Presidente è scelto fra i componenti dell'Assemblea rappresentanti le associazioni sportive, le società sportive o gli enti di promozione sportiva.

5. Il Presidente della C.S. ha il compito di presiedere, dirigere e coordinare i lavori delle riunioni della stessa; la rappresenta all'esterno, curandone i rapporti con l'Amministrazione, con le Associazioni ed il sistema sportivo locale in genere.

Art. 5 Funzionamento delle sedute

1. La prima riunione è convocata dall'Assessore allo Sport; in detta seduta la C.S. elegge al suo interno il Presidente a maggioranza dei votanti.

2. Il Presidente convoca le riunioni della C.S. su propria iniziativa, oppure su richiesta di almeno 1/3 dei componenti o su richiesta dell'Assessore allo Sport.

3. Le riunioni dell'Assemblea Generale sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

4. Le decisioni sono adottate con votazione a maggioranza assoluta dei votanti.

5. Ad ogni componente dovrà pervenire comunicazione scritta contenente i punti all'ordine del giorno almeno tre giorni prima del giorno fissato per la riunione.

6. Le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte dal Funzionario Responsabile del Settore comunale competente o suo delegato oppure da un componente designato dal Presidente. Copia dei verbali dovrà essere depositata presso l'Ufficio Sport Comunale.

Art. 6 Commissioni speciali

1. La C.S. può operare su singoli temi di interesse per le proprie attività mediante Commissioni Speciali appositamente costituite al proprio interno.

2. Le Commissioni elaborano anche proposte per pareri e/o indicazioni interpretative.

Art. 7 Nomina e durata in carica

1. La C.S. è nominata dalla Giunta Municipale sulla base delle indicazioni pervenute dalle associazioni di cui al precedente art. 2 e dura in carica per l'intero mandato amministrativo.

Art. 8 Decadenza e dimissioni dei componenti

1. Quando una società o Associazione cessa definitivamente la propria attività, il suo rappresentante in seno alla C.S. decade automaticamente, anche se ricopre cariche elettive all'interno della medesima.

2. I componenti possono altresì dimettersi, presentando in forma scritta e motivata le proprie dimissioni all'Assemblea Generale che quindi provvederà ad inoltrarle all'Amministrazione, affinché la stessa possa procedere a nuova nomina, ai sensi di quanto disposto al precedente art. 2.

Art. 9 Revoca, decadenza e dimissioni dalla carica di Presidente

1. Almeno un terzo dei rappresentanti dei soggetti componenti della Consulta può richiedere la revoca del Presidente, con atto motivato riferito a gravi irregolarità commesse dal medesimo nell'esercizio delle sue funzioni.

2. Il Presidente decade qualora la maggioranza dei componenti della C.S. dichiari la propria sfiducia nei confronti del Presidente.

3. Decade altresì dalla carica qualora intercorrano nei suoi confronti cause ostative al mantenimento della stessa o sia eletto/nominato amministratore del Comune.

4. Il Presidente decade inoltre nel caso previsto dal precedente art. 8, comma 1.

5. Per le dimissioni vale quanto previsto dal precedente art. 8, comma 2.